

STATUTO 22/7/2020

Allegato "C" al repertorio numero 68050/28229

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS"

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "F.O.R.M.A. - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS".

Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

In data 22 luglio 2020, con verbale rogito notaio Giovanna Ioli, notaio in Torino, repertorio numero 68050/28229 è stato deliberato di adeguare le norme dello Statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore, subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni di cui agli articoli 1, 20 e 23 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 1 assumerà il seguente tenore letterale:

*"E' costituita una Fondazione denominata "F.O.R.M.A. - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ETS". Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.*

*La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.*

*La Fondazione utilizzerà in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".*

Articolo 2


Sede

La Fondazione ha sede in Torino, Piazza Polonia n. 94, presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apartitica a struttura democratica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale. Per realizzare tale scopo, essa svolge ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva e principale le attività di interesse generale indicate al comma 1. punti a), b), c), d), g), h), i), n), u), w).



La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinandosi con il Presidio Ospedaliero O.I.R.M. e le connesse Associazioni o Fondazioni della Città della Salute e della Scienza di Torino con l'obiettivo di favorire il benessere del bambino fin dal suo concepimento. Le attività sono quindi prevalentemente dirette verso il Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Pertanto le finalità della Fondazione sono le seguenti:

- 1) Favorire la crescita del Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino;
- 2) Collaborare all'ampliamento dei servizi;
- 3) Incentivare l'eccellenza e l'alta specialità;
- 4) Favorire l'umanizzazione del Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino;
- 5) Promuovere la notorietà e l'immagine del Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino;
- 6) Favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di medicina umanitaria nei quali il Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino o i suoi operatori siano coinvolti.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra, intende ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere utili a perseguire i propri scopi.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra.


La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo a condizione che siano secondarie e accessorie rispetto all'attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### Articolo 4

##### Attività diverse, secondarie, strumentale e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ed altri ETS pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,



- concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----
- d) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;-----
- e) istituire premi e borse di studio, anche a beneficio dei dipendenti del Presidio O.I.R.M. della Città della Salute e della Scienza di Torino;
- f) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;-----
- g) sostenere le attività cliniche, di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;--
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;-----
- i) svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;-----
- j) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

#### Articolo 5

##### Patrimonio

- Il patrimonio della Fondazione è composto:-----
- dal fondo iniziale indisponibile liquido di complessivi euro 85.000,00 (ottantacinquemila), apportato dai soci fondatori in atto costitutivo nella misura di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) ciascuno;-----
  - dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;-----
  - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----
  - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio;-----
  - dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile;-----
  - dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da Enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali.-----

#### Articolo 6

##### Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:-----



- da euro 40.000,00 (quarantamila)apportato da tutti i soci Fondatori nella misura di euro 1.600,00 (milleseicento) ciascuno;-----
  - dalle rendite e dai proventi delle attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D./Lgs. 117/2017, non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;-----
  - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;-----
  - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio;-----
  - dalle quote e dai contributi concessi dai Soci non espressamente destinati a patrimonio;-----
  - dai ricavi delle attività diverse, secondarie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.-----
- Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

#### -----**Articolo 7**-----

##### -----**Esercizi sociali e libri sociali**-----

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), la relazione gestionale ed il Documento di Previsione, da sottoporsi all'Assemblea dei Soci che dovrà procedere all'approvazione entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze di cui al successivo art. 14.-----

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale della Fondazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.-----

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----


Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei libri Sociali (Libro Soci, Libro dei Volontari, Libro contenente i verbali del Consiglio di Amministrazione, Libro contenente i verbali delle Assemblee dei Soci e Libro contenente i verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti) presentandone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.-----

#### -----**Articolo 8**-----

##### -----**Soci della Fondazione**-----

I soci della Fondazione si dividono in:-----

- Fondatori;-----
- Sostenitori;-----
- Onorari.-----



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are somewhat faded and difficult to discern. The stamp is partially overlapping the signature and the bottom edge of the page.

E sono elencati nel Libro Soci che viene periodicamente aggiornato.---

-----**Articolo 9**-----

-----**Soci Fondatori**-----

Sono Soci Fondatori i Soggetti che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.-----

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.-----

Tale qualifica è vitalizia, per quanto riguarda le persone fisiche e non è trasmissibile.-----

Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.-----

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.-----

Tale qualifica è vitalizia, per quanto riguarda le persone fisiche, e non è trasmissibile.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Soci Sostenitori**-----

L'ammissione di un nuovo Socio Sostenitore è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività d'interesse generale svolta dalla fondazione. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione.-----

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente deliberazione di accoglimento, che sarà annotata nel Libro Soci, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in danaro, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con la donazione alla Fondazione di beni materiali o immateriali ovvero svolgendo un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.-----

Qualora la domanda non dovesse essere accettata, il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dovrà comunicare la motivazione agli interessati. A loro volta gli interessati, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono rivolgersi all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile.-----


La qualifica di Socio Sostenitore è a tempo indeterminato e cessa al cessare del contributo apportato dal socio.-----

Il Consiglio di Amministrazione in merito all'accettazione, al rigetto o al rinnovo dell'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.-----

-----**Articolo 11**-----

-----**Soci Onorari**-----

ERRORE  
E' UNA  
RIPETIZIONE



Possono ottenere la qualifica di Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.

#### Articolo 12

##### Volontari

La Fondazione si avvale della collaborazione di Volontari, eventualmente riuniti in associazione, intendendosi per Volontari coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, prestano gratuitamente la loro collaborazione, favorendo la realizzazione di eventi, progetti, ed attività della medesima.

I Volontari sono elencati in un apposito Libro periodicamente aggiornato.

#### Articolo 13

##### Esclusione e recesso

I Soci Fondatori Sostenitori e Onorari non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa, oppure gettino discredito su di essa o si verifichino altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione di un Socio (Fondatore, Sostenitore, Onorario) deve essere deliberata dall'Assemblea, dove siano presenti almeno la metà degli aventi diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del socio o dei soci da escludere.


I Soci Fondatori, Sostenitori e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A/R o con posta certificata (PEC). Nella prima riunione successiva al ricevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione darà atto del recesso del Socio.

#### Articolo 14

##### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;
- il Segretario;
- L'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Tesoriere.



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'FONDAZIONE' and '1984'.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

#### Articolo 15

#### Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori. in regola con i versamenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare, quando occorre una giusta causa, i componenti dell'Organo di Controllo;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al documento di previsione e al bilancio consuntivo ed approvare detti documenti;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare, quando necessario, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.


L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio piemontese.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno nove (9) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.



Tutti i Fondatori e Sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori e Soci Sostenitori aventi diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci ed inserite nel "Libro Verbali delle Riunioni e Deliberazioni assembleari", tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio può essere portatore al massimo di n. 2 deleghe senza distinzione fra deleghe conferite dai soci Fondatori o dai Soci Sostenitori.

#### Articolo 16

##### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri di cui 2 (due) nominati tra una rosa di candidati proposta dai Soci Sostenitori, se esistenti, ed i restanti nominati tra una rosa di candidati proposta dai Soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell'Assemblea che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà ratificare o meno la nomina. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- redigere e presentare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo, la relazione sulla gestione ed il Documento di Previsione ai sensi dell'Art. 7;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi ed esaminare i progetti sottoposti alla Sua attenzione;
- attribuire la qualifica di Socio Sostenitore o Socio Onorario, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- nominare, al suo interno, il Presidente della Fondazione, nominare un Vice Presidente Vicario ed un secondo Vice Presidente;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, specificando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a dei team operativi, di cui indicherà i/il responsabili/e;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, che svolge



no rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;

- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;

- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;

- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;

- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;

- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;

- proporre lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 23.

#### Articolo 17

##### Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio piemontese.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

In casi eccezionali la riunione si può svolgere con mezzi di Telecomunicazione.

#### Articolo 18

##### Presidente e Vice Presidenti della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

A handwritten signature in black ink is located in the upper right quadrant of the page. Below it is a circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured by a large, loopy handwritten scribble in black ink that extends across the bottom right corner of the page.

In particolare, il Presidente, oltre a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

I Vice Presidenti della Fondazione svolgono attività vicaria del Presidente stesso, in caso di impedimento del Presidente.

Il Presidente della Fondazione ed i Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rinominabili.

Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

#### Articolo 19

##### Segretario e Tesoriere

X anche all'esterno dei Soci sulla base delle loro specifiche competenze e capacità e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Segretario predisponde i verbali del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alle formalità e agli adempimenti spettanti alla Segreteria della Fondazione.

Il Tesoriere dirige, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la gestione amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per l'organizzazione e l'attuazione delle singole iniziative; stipula contratti con qualsiasi Istituto di Credito, privato o bancario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di deposito e conto corrente, locazione cassette di sicurezza e similari, con firma congiunta a quella del Presidente della Fondazione.

Il Segretario ed il Tesoriere, in quanto tali, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 20

##### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.


I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre)

*Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Sono nominati anche il Collegio dei Revisori dei Conti sulla base di...*



Scheda del 14/3/21

esercizi e possono essere riconfermati con il limite di due mandati consecutivi.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

In data 22 luglio 2020, con verbale rogito notaio Giovanna Ioli, notaio in Torino, repertorio numero 68050/28229 è stato deliberato di adeguare le norme dello Statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore, subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni di cui agli articoli 1, 20 e 23 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 20 assumerà il seguente tenore letterale:

**"Organo di Controllo"**

L'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 del giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Consuntivo e del Documento di Previsione, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento.


I membri dell'Organo di Controllo restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati con il limite di due mandati consecutivi.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, quando occorre la giusta causa."

**Articolo 21**

**Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

A circular stamp with illegible text inside, a handwritten signature above it, and a large, loopy handwritten mark below it.

Essi restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina; in tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione con altri o altro membro nominati per la durata necessaria a completare il triennio.

Il Comitato Scientifico può proporre al consiglio di Amministrazione progetti e suggerire iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo pareri non vincolanti sui progetti proposti alla Fondazione.

La carica di Presidente o membro del Comitato Scientifico non è compatibile con la nomina a Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 22

##### Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno devolute ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

L'arbitrato sarà rituale.

#### Articolo 23

##### Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In data 22 luglio 2020, con verbale rogito notaio Giovanna Ioli, notaio in Torino, repertorio numero 68050/28229 è stato deliberato di adeguare le norme dello Statuto della Fondazione alle disposizioni indelegabili della normativa inerente gli Enti del Terzo Settore, subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni di cui agli articoli 120 e 23 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 23 assumerà il seguente tenore letterale:

*"In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liqui-*



*dazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione; il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ETS ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 117/2017, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."*.....

**Articolo 24**.....

**Norme Finali**.....

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile, del D.Lgs.n.117/2017 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

FIRMATI:.....

ANTONINO AIDALA.....

GIOVANNA IOLI NOTAIO.....

